



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 42 – 21 DICEMBRE 2022

Riunione del giorno 07 dicembre 2022

14.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato – Vicepresidente estensore

Avv. Andrea Ordine - Componente

all'udienza del 07 Dicembre 2022 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 09.22.23 a carico di *..omissis..*, “*per avere posto in essere comportamenti di rilevanza penale e costituenti reato, in concorso con altri soggetti, tali da comportare una condanna nei suoi confronti ad opera del Tribunale Penale di Genova a quattro anni di reclusione, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, e con l'aggravante di cui all'art. 102, lettera d), Regol. Giurisd. FIPAV.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza in videoconferenza del 07 Dicembre 2022, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Mario Tobia, nessuno era presente per l'incolpato. Il Procuratore Federale Avv. Mario Tobia, dopo ampia illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato proponendo la sanzione della radiazione.



il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 05 agosto 2022 del Comitato Regionale Liguria FIPAV, a mezzo del quale veniva evidenziato alla Procura Federale Fipav come il tesserato ..omissis.. avesse posto in essere comportamenti di rilevanza penale e costituenti reato, in concorso con altri soggetti, tali da comportare una condanna nei suoi confronti ad opera del Tribunale Penale di Genova a quattro anni di reclusione.

La Procura Federale, una volta acquisita la documentazione inoltrata a corredo dell'esposto e ritenendo sufficienti gli elementi di colpevolezza a carico del sig. ..omissis..., provvedeva a trasmettergli rituale comunicazione di conclusione delle indagini rispetto alla quale l'incolpato non faceva pervenire alcuna memoria.

La Procura medesima, pertanto, ritenendo esaurita la fase istruttoria, deferiva l'incolpato innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Preliminarmente il Tribunale intende ribadire la propria competenza, sul piano strettamente disciplinare, in relazione ai gravi comportamenti di rilevanza penale a cui è seguita la condanna dell'incolpato a quattro anni di reclusione, così potendosi individuare nel grave disdoro causato alla Federazione e, in generale, al movimento pallavolistico nazionale, l'oggetto dell'indagine.

Nel merito, i fatti sottoposti all'attenzione di questo Tribunale si ritengono pacifici e ampiamente documentati per quanto inequivocabilmente emerso dalla documentazione allegata all'esposto del Comitato Regionale Liguria FIPAV e dal dispositivo della sentenza del Tribunale di Genova – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari 15



luglio 2022, dove veniva confermata la condanna a quattro anni di reclusione del Sig. ..omissis.. per avere posto in essere comportamenti di rilevanza penale e costituenti reato, in concorso con altri soggetti.

Peraltro, risulta attestato come al sig. ..omissis.. venivano comminate le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena, nonché l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Sul punto il Tribunale intende confermare il proprio costante orientamento, che risulta essere adottato anche da alcuni Tribunali di altre Federazioni sportive, laddove è stato più volte chiarito che la rilevanza per l'ordinamento sportivo di condotte poste in essere al di fuori dell'ambito prettamente sportivo hanno rilevanza poiché il comportamento di un tesserato deve essere improntato al rispetto dei principi cardine dell'ordinamento sportivo, quali il dovere di lealtà, probità e rettitudine, non solo in occasione della mera attività sportiva ma in ogni attività di relazione ed in ogni ambiente.

Tale principio è stato ancor più rafforzato con il codice etico che ha enucleato fra i principi fondamentali quelli dell'integrità, dell'onesta ed equità, della correttezza e lealtà ed infine della legalità; per quanto riguarda quest'ultimo all'art. 1 si è precisato: "La FIPAV intende il principio di legalità come il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in Italia e nelle Nazioni in cui si trova ad operare".

Senza dubbio può quindi essere affermato che il comportamento di rilevanza penale dell'incolpato, a cui è seguita una condanna alla reclusione di quattro anni, oltretutto con il risalto mediatico che ha avuto la vicenda con l'articolo apparso su Il Secolo XIX del 22 luglio 2022, ha comportato un'immagine negativa alla Federazione ed allo sport della Pallavolo in genere, essendo il Sig. ..omissis.. un tesserato di una società pallavolistica.



La lealtà e correttezza avrebbe poi voluto che l'incolpato avesse notiziato la Federazione di cui fa parte del procedimento che lo coinvolgeva. Risulta invece come il Sig. ..omissis.. abbia manifestato palese disinteresse in relazione al presente procedimento, in considerazione dell'assenza della benché minima deduzione difensiva e della mancata comparizione all'udienza dibattimentale ed analogo comportamento è stato dal medesimo tenuto anche nel corso dell'indagine aperta a suo carico dalla Procura Federale.

Per quanto sopra esposto appare quindi sussistere la responsabilità disciplinare del tesserato ..omissis.. per i fatti di cui al capo di incolpazione; la sanzione disciplinare deve essere commisurata poi sia al comportamento tenuto nei confronti della Federazione che alla gravità dei fatti contestati e della pena comminata dall'Autorità giudiziaria.

PQM

Visto l'art. 16 Statuto FIPAV, l'art. 19 R.A.T., gli articoli 1 Codice Etico, nonché gli artt. 1 e 74 Reg. Giur., delibera la sanzione della radiazione a carico del tesserato ..omissis...

Roma, 14 Dicembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 dicembre 2022